



Direzione I

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Università "Tor Vergata"
URM2 - AMM - Partenza
Tit./Cl.: I/3
Prot: 0025246/2017
Data: ROMA 01/08/2017
Decreto N: 1716/2017

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", pubblicato sulla G.U.R.I. del 21 dicembre 2011 – serie generale – n. 296, modificato con D.R. n. 803 dell'8.4.2014, pubblicato sulla G.U.R.I. – serie generale – n. 91 del 18.4.2014 e, successivamente, con D.R. n. 141 del 24.1.2017, pubblicato sulla G.U.R.I. – serie generale – n. 30 del 6.2.2017;
- Visto il D.R. n. 3496 del 30.10.2013 con il quale è stata emanata la Carta dei diritti delle studentesse e degli studenti dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", nonché il D.R. n. 625 del 17.3.2014 con il quale sono state apportate modifiche alla succitata Carta;
- Visto che il Senato Accademico, nella seduta del 19.4.2016, ha modificato l'art. 3, comma 4 della Carta dei diritti delle studentesse e degli studenti dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

DECRETA

Art. 1 - La Carta dei diritti delle studentesse e degli studenti dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" è modificata, in attuazione di quanto deliberato dal Senato Accademico nell'adunanza del 19.4.2016, come da testo allegato.

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta nell'apposito registro di questa Amministrazione.

SS

IL RETTORE

(Prof. Giuseppe Novelli)

Prof. Claudio Franchini
Il Prorettore Vicario
Prof. Claudio Franchini

Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 Roma
P.Iva 02133971008 - C.F. 80213750583

Carta dei diritti delle studentesse e degli studenti dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

In attuazione dell'art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, che sancisce il diritto per tutti i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, l'Università garantisce alle proprie studentesse e ai propri studenti i seguenti diritti, nel rispetto dei seguenti doveri.

Articolo 1

Principi e tutele fondamentali

Tor Vergata Università di Roma (denominazione giuridica Università degli Studi di Roma di Tor Vergata, in seguito: l'Università) è una comunità umana, di insegnamento e di ricerca scientifica. E' suo compito contribuire all'innalzamento del livello delle conoscenze scientifiche e trasmettere il sapere disponibile alle nuove generazioni. E' altresì suo compito formare le nuove generazioni al libero esercizio del pensiero e al senso della responsabilità sociale delle proprie funzioni attuali e future.

L'Università riconosce come diritti fondamentali ed inalienabili per tutte le componenti della comunità stessa la libertà di pensiero e d'espressione, senza distinzione di sesso, di etnia, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali, e con pari dignità.

L'Università assicura agli studenti le condizioni atte a promuovere lo sviluppo della loro personalità e coscienza civile, nell'ambito dell'esperienza formativa, riconoscendo loro i diritti di partecipazione, di libertà di espressione e di autonomia culturale.

L'Università riconosce che tutti gli studenti hanno il diritto di accedere a percorsi formativi di ogni livello, a prescindere dalle condizioni economiche e sociali.

Il diritto allo studio deve essere effettivo. Gli studenti che rientrano nei parametri di reddito e di merito stabiliti per legge hanno diritto a percepire la borsa di studio nell'anno accademico di riferimento nonché i benefici di vitto e alloggio.

Gli studenti diversamente abili hanno diritto a partecipare attivamente e pienamente ad ogni fase della vita universitaria. L'Università provvede a rimuovere gli ostacoli alla loro piena integrazione nella comunità universitaria.

L'Università riconosce ad ogni studente il diritto di completare il proprio percorso formativo nei tempi previsti e nel rispetto degli ordinamenti e dei regolamenti didattici.

Gli studenti, senza distinzione di opinioni politiche e di fede religiosa hanno il diritto di usufruire nei luoghi dell'Università di spazi di socialità, studio e confronto collettivo, di riunirsi in assemblea, di associarsi e di organizzarsi collettivamente nel rispetto delle leggi dello Stato e dei principi di tolleranza e pluralismo. Gli



studenti hanno il dovere di rispettare gli spazi messi a loro disposizione dall'Università e di mantenerne la funzionalità e il decoro.

Gli studenti hanno il diritto di partecipare alla vita e al governo democratico dell'Università esercitando l'istituto della rappresentanza negli organi decisionali e di indirizzo di Ateneo.

I rappresentanti degli studenti esercitano il proprio mandato con continuità e impegno. L'Università mette a disposizione gli spazi e gli strumenti necessari a tale scopo.

Articolo 2

Servizi e qualità della didattica

L'Università riconosce agli studenti il diritto a compiere le proprie scelte tra percorsi di studio chiari e caratterizzati da evidenti specificità disciplinari.

In quanto membri a pieno titolo della comunità universitaria e destinatari del percorso formativo, gli studenti hanno diritto ad un adeguato servizio di orientamento, ad informazioni trasparenti e puntuali sull'organizzazione dei corsi di studio attivati dalla Facoltà e sui reali sbocchi lavorativi di ogni corso. L'informazione deve essere assicurata anche attraverso le risorse informatiche, che devono indicare in maniera completa e immediata orari e luoghi di lezione e di ricevimento del personale docente, programmi dei corsi, orari e luoghi degli esami, curriculum dei docenti, servizi disponibili.

La trasparenza dell'informazione deve essere garantita con riguardo alle normative vigenti, alle delibere degli organi dell'Università e ai percorsi burocratici. L'attività delle segreterie per le pratiche relative agli studenti deve essere corretta, tempestiva e trasparente.

Le singole sedi d'Ateneo devono essere dotate di strutture informatiche idonee all'acquisizione di tutte le informazioni utili alla vita universitaria. A tale fine, l'Università si impegna a fornire agli studenti un adeguato numero di postazioni informatiche e multimediali con possibilità di accesso a internet.

I docenti sono disponibili a ricevere personalmente gli studenti per chiarimenti e consigli didattici nonché per assisterli nello svolgimento della tesi di laurea e di altri lavori di ricerca concordati. A tale fine, ciascun docente, prima dell'inizio di ogni periodo didattico, fissa un orario di ricevimento di cui viene data pubblica comunicazione; vengono altresì comunicate eventuali modifiche dell'orario o, in casi eccezionali, eventuali assenze. La comunicazione avviene, ove possibile, anche tramite il sito internet dell'Università.

Qualora lo studente sostenga l'esame in un anno accademico successivo a quello in cui la disciplina è inserita, il docente ha il diritto di mantenere il programma di esame dell'anno accademico di competenza.

È diritto degli studenti ricevere l'insegnamento di ciascuna materia con regolarità, nei giorni e negli orari previsti e, salvo eccezioni, da parte del titolare di insegnamento. Qualora quest'ultimo, in casi eccezionali, non possa tenere la lezione, provvede, ove possibile, a farsi sostituire.

L'Università deve dotarsi di un sistema di valutazione dei corsi disciplinari che tenga conto del giudizio degli studenti. La compilazione delle schede di valutazione da parte degli studenti deve avvenire secondo modalità

che garantiscano l'anonimato. I risultati delle schede compilate sono valutati dal Nucleo di Valutazione d'Ateneo, per gli aspetti relativi al funzionamento generale dell'Ateneo, e dalla Commissione Paritetica per la didattica, per gli aspetti di competenza dei Dipartimenti.

Gli organi accademici si impegnano a pubblicizzare adeguatamente i risultati delle valutazioni di ciascun insegnamento. Gli studenti hanno diritto di accedere ai dati statistici, elaborati dal centro di calcolo d'Ateneo, relativi agli esiti occupazionali dei percorsi formativi, nel rispetto della normativa vigente.

La vita universitaria, la frequenza delle lezioni e le sessioni di esami devono svolgersi nel rispetto della qualità della vita degli studenti. Pertanto, il Coordinatore di ciascun Corso di Studio supervisiona l'organizzazione e la distribuzione delle lezioni e degli esami nei periodi didattici, in modo da agevolare gli studenti nella gestione del proprio tempo.

L'Università promuove la qualità del percorso di formazione favorendo lo svolgimento da parte degli studenti di esperienze di studio e di ricerca all'estero, per consentire il confronto con altre realtà.

L'Università si impegna a garantire che tutti i testi adottati nei corsi di studio siano presenti per la libera consultazione nelle Biblioteche di Ateneo. Gli studenti hanno il dovere di rispettare la proprietà pubblica dei testi utilizzati e di consentirne la regolare consultazione agli altri studenti.

L'Università garantisce agli studenti il diritto di accedere alle strutture didattiche in condizioni adeguate, adoperandosi al fine di consentire l'ottimale utilizzazione degli spazi. Si impegna a rimuovere le barriere architettoniche e ogni altro ostacolo che possa impedire la fruizione effettiva delle attività didattiche, delle biblioteche, degli spazi universitari; garantisce l'adeguatezza delle sedi di esame.

L'Università può prevedere prolungamenti degli orari dei servizi informatici o di biblioteca attraverso il ricorso a studenti volontari, assegnando loro apposite borse di studio.

L'Università riconosce agli studenti il diritto di proporre piani di studio individuali corrispondenti alle proprie vocazioni e ai propri interessi disciplinari, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti.

Gli studenti promuovono autonomamente attività formative e culturali, utili ad un miglior perseguimento degli obiettivi generali o disciplinari della formazione universitaria. Tali attività possono, su richiesta degli studenti e previa verifica degli obiettivi formativi raggiunti, ottenere il riconoscimento di crediti formativi da parte delle commissioni paritetiche per la didattica.

Articolo 3

Prove d'esame

La prova d'esame verte sul programma del corso e sul relativo materiale didattico, indicati dal docente all'inizio delle lezioni, anche attraverso la pagina web del corso e la Guida dello Studente. L'Università si impegna a garantire l'accesso a tale materiale attraverso la biblioteca e/o i siti internet, con modalità gratuite.

Il docente, all'inizio di ogni corso, dà informazioni complete circa le modalità delle prove valutative.

La valutazione del profitto dello studente è correlata ai contenuti propri delle materie di esame. L'esame può avere esito positivo o negativo. Lo studente può ritirarsi per propria decisione o su suggerimento del docente, senza completare la prova. In tal caso il ritiro sarà verbalizzato senza conseguenze per il curriculum accademico dello studente. E' a discrezione del docente valutare se lo studente potrà ripetere l'esame all'appello successivo.

Per ogni sessione d'esame successiva al periodo di svolgimento del corso, gli studenti hanno diritto a un numero minimo di 2 appelli per ciascun insegnamento, posti ad intervalli di almeno due settimane ed evitando sovrapposizioni tra le date degli appelli d'esame relativi a corsi appartenenti allo stesso semestre dello stesso anno di corso o allo stesso anno di corso. Di norma, hanno diritto a 2 appelli anche nelle altre sessioni e la possibilità di concordare una prova aggiuntiva straordinaria.

Gli studenti possono sostenere tutti gli esami in ogni sessione, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di presenza previste dall'ordinamento degli studi.

Il calendario degli appelli è reso noto almeno due mesi prima dell'inizio delle sessioni d'esame. Le date non possono essere anticipate rispetto al calendario previsto; possono eventualmente essere posticipate, dandone, ove possibile, adeguato preavviso.

Il titolare del corso garantisce la propria presenza nelle date di appello indicate o, in caso di impossibilità, assicura la presenza di altro docente.

Gli studenti hanno il diritto di conoscere l'esito delle proprie prove d'esame nonché i criteri di valutazione utilizzati.

Il docente rispetta la dignità degli studenti in ogni fase della formazione e della valutazione.

Articolo 4

Tesi di laurea

Gli studenti, ai fini dell'elaborazione della tesi di laurea e della discussione/valutazione della medesima, hanno diritto ad avere un Relatore.

Possono proporre al Relatore l'argomento della tesi di laurea e il docente, nell'assegnazione, tiene conto delle preferenze espresse.

Ciascuno studente assicura l'impegno personale nell'elaborazione e stesura del proprio lavoro, nonché il rigoroso rispetto delle norme che regolano il diritto d'autore e la proprietà delle opere d'ingegno di ogni livello.

Il docente segue con cura le fasi di preparazione e di stesura della tesi e corregge tempestivamente eventuali errori di metodo o di impostazione del lavoro. L'impegno per la preparazione dell'elaborato finale deve essere commisurato al numero di crediti ad essa riservati.

Al momento della discussione della tesi, gli studenti sono ascoltati dalla commissione di Laurea/le tesi sono valutate dalla commissione di Laurea, secondo criteri obiettivi e trasparenti. Tale valutazione deve riferirsi alla qualità scientifica intrinseca della tesi e non può essere condizionata dalle opinioni in essa espresse.

Articolo 5

Studenti a tempo parziale

L'Università riconosce come studente a tempo parziale ogni studente che a vario titolo non sia impegnato a tempo pieno (rivedere Regolamento) negli studi universitari che ne faccia richiesta, in conformità del Regolamento di Ateneo per gli studenti che optano per il tempo parziale.

Articolo 6

Studenti tirocinanti e studenti in stage

Gli studenti possono effettuare stage e tirocini secondo le finalità didattiche stabilite dall'Università. Le convenzioni stipulate con le strutture di tirocinio devono attenersi alla presente carta, prevedere orari compatibili con le esigenze dello studente ed escludere i turni di notte, ad eccezione dei casi previsti da specifici Regolamenti di tirocinio.

Gli studenti che svolgono stage o tirocini non devono essere utilizzati dalla struttura ospitante per sostituire personale ivi operante ad altro titolo. Il Coordinatore del Corso di Studio, in accordo con il responsabile della struttura, vigila sul rispetto di tale norma.

Nella stipula delle relative convenzioni, l'Università garantisce il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché in materia di copertura assicurativa per infortuni.

Durante lo svolgimento dell'attività di tirocinio/stage presso le strutture ospitanti, gli studenti sono guidati da un tutor, individuato nella persona di un docente universitario indicato dalle competenti strutture didattiche, nonché da un tutor individuato dalla struttura ospitante.

Gli studenti partecipano alla valutazione delle strutture e delle attività di stage e tirocinio attraverso questionari anonimi compilati al termine dell'attività. I risultati dei questionari riferiti ad ogni struttura o reparto ospitante, sono esaminati dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, e vengono resi pubblici periodicamente e con mezzi idonei.

La valutazione delle attività di stage e tirocinio svolte dagli studenti si riferisce esclusivamente agli obiettivi raggiunti nel corso delle stesse. Tali obiettivi vengono certificati dai docenti e dai responsabili delle strutture ospitanti al termine di un periodo prestabilito dalle competenti strutture didattiche.

Articolo 7

Studenti stranieri

1. Gli studenti stranieri hanno diritto di partecipare attivamente e pienamente a tutte le fasi della vita universitaria all'interno delle Facoltà. L'Università ne promuove l'integrazione nella comunità universitaria, nel rispetto delle diversità religiose e culturali.
2. L'Università favorisce l'apprendimento e il miglioramento del livello di conoscenza della lingua italiana da parte degli studenti stranieri, anche mediante l'organizzazione di appositi corsi.

Articolo 8

Diritto alla mobilità

Gli studenti hanno diritto alla mobilità tra le Università. L'Università si impegna a promuovere accordi con enti pubblici e privati per migliorare l'ospitalità e le condizioni di vita studentesche nelle singole sedi universitarie.

L'Università valuta la possibilità di riconoscere, nel passaggio tra corsi di Laurea uguali o affini, i crediti maturati in altro Ateneo statale o riconosciuto dallo Stato, in coerenza con le caratteristiche dei propri piani formativi.

Gli studenti hanno diritto a una informazione completa sulle opportunità di intraprendere periodi di studio all'estero e sulle condizioni ed agevolazioni previste. Hanno altresì diritto a procedure di selezione trasparenti per l'accesso alle borse di mobilità, secondo criteri predefiniti e resi pubblici.

Il referente ERASMUS del corso di Laurea garantisce che in ogni sede ERASMUS siano attivi, nel periodo didattico di permanenza all'estero, corsi coerenti con il piano di studi del corso di laurea.

5. L'Università assiste gli studenti nell'adempimento degli obblighi burocratici necessari a intraprendere il periodo di studi all'estero e a ottenere il pieno riconoscimento dei crediti.
6. Gli studenti hanno diritto al pieno riconoscimento dei crediti acquisiti in Università straniera purché preventivamente inseriti nel piano di studi.

Articolo 9

Dottorandi di ricerca

Le garanzie previste nel presente Statuto si applicano anche agli studenti di dottorato di ricerca e della formazione post-laurea.

A ciascuno studente di dottorato viene assegnato un tutor da parte del collegio dei docenti che lo segue e lo indirizza nel percorso di formazione alla ricerca. Per ciascuno studente di dottorato deve essere definito un percorso formativo chiaro, costruito su date certe, con l'indicazione di un argomento di ricerca da sviluppare

in autonomia. E' compito del collegio dei docenti promuovere lo svolgimento di esperienze formative esterne all'Ateneo di appartenenza ed individuare i modi per finanziarle.

Gli studenti di dottorato hanno una propria rappresentanza negli organi centrali di Ateneo, ivi compreso il Senato Accademico.

Gli studenti di dottorato hanno diritto a usufruire di periodi di sospensione per malattia o per maternità. Possono chiedere un rinvio dell'esame finale di dottorato qualora ritengano necessario un approfondimento della tematica di ricerca.

Articolo 10

Tutela della privacy

L'Università tutela, secondo la normativa vigente, la privacy degli studenti. Gli strumenti di sorveglianza audio-video possono essere attivati solo per giustificati motivi di sicurezza, secondo la vigente normativa in materia.

Articolo 11

Garante della Carta dei Diritti

Il Rettore, il Garante degli Studenti e il Consiglio degli Studenti sono garanti del rispetto e dell'attuazione della presente carta. Qualunque decisione relativa alla Carta stessa, ivi comprese quelle relative alla sua applicazione e alla sua modifica, viene presa con la partecipazione di una rappresentanza degli studenti.

Qualsiasi violazione delle norme di cui alla presente Carta può essere oggetto di reclamo o esposto da parte dello studente interessato al Garante degli Studenti, il quale provvede a valutare il reclamo o l'esposto ed adotta, laddove necessario, i provvedimenti più idonei in relazione al caso concreto, secondo quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto, informandone tempestivamente i rappresentanti degli studenti in Senato Accademico.

Articolo 12

Disposizioni finali

La presente "Carta dei diritti delle studentesse e degli studenti dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata" viene emanata con Decreto del Rettore.

La Carta è pubblicata sul sito internet di Ateneo.